DECISIONE

del 3 dicembre 1963

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti

(63/686/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio presa nella sessione del 2/3 dicembre 1963 per la sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune,

DECIDONO:

Articolo 1

Il 1° gennaio 1964 gli Stati membri sospendono i dazi doganali sui prodotti, — ad eccezione dell'olio di ricino diverso dal greggio della voce 15.07 B I a) 2—, oggetto della decisione presa dal Consiglio nella sessione del 2/3 dicembre 1963 relativa alla sospensione temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 di detta decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1963.

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

DECISIONE

del 18 dicembre 1963

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali

(63/687/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità,

Viste le disposizioni che si applicano all'associazione alla Comunità dei paesi e territori d'oltremare,

Vista la dichiarazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei Governi degli Stati associati del 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1° gennaio 1963 e la data di entrata in vigore della Convenzione di associazione, nonché la proroga di tale data fino al 30 giugno 1964,

Vista la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1962 relativa alle disposizioni transitorie da prevedere nelle relazioni tra Stati membri ed i paesi e territori d'oltremare associati a detta Comunità,

DECIDONO:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono vicendevolmente i dazi doganali all'importazione che applicano ai prodotti elencati qui di seguito :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.01 D	Noci di acagiù
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere «Capsicum», non tritati o macinati, diversi
ex 09.04 B	Pimenti del genere «Capsicum», tritati o macinati

Articolo 2

I prodotti di cui all'articolo 1, quando siano originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, godono, all'importazione negli Stati membri, della sospensione dei dazi prevista a tale articolo.

Articolo 3

La presente decisione è valida per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965.

Articolo 4

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1963.

Il Presidente

L. de BLOCK

Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale

(63/688/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 128,

Vista la decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 [1] relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale e in particolare il quarto principo, ultimo comma,

Visto il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, è composta di 36 membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavora-

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 63 del 20 aprile 1963, pag. 1338/63.